

REGOLAMENTO (CE) N. 95/95 DEL CONSIGLIO

del 16 gennaio 1995

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di aldeide furanica originaria della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. Misure provvisorie

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1783/94⁽²⁾, in seguito denominato il « regolamento provvisorio », la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di aldeide furanica, di cui al codice NC 2932 12 00, originaria della Repubblica popolare cinese.

Con il regolamento (CE) n. 2818/94⁽³⁾ il Consiglio ha prorogato la validità del dazio per un periodo non eccedente i due mesi.

B. Fase successiva del procedimento

- (2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio il principale esportatore cinese, Sinochem, ha presentato osservazioni scritte e ha chiesto e ottenuto di essere sentito.

Un importatore ha comunicato alla Commissione le sue osservazioni per iscritto.

Ha inoltre presentato osservazioni scritte un importatore e trasformatore di aldeide furanica, che non era stato preso in considerazione per l'istituzione del dazio provvisorio, in quanto ha avviato la propria attività soltanto all'inizio del 1994. Esso ha inoltre chiesto e ottenuto di essere sentito.

- (3) I servizi della Commissione hanno preso in considerazione le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate e ne hanno tenuto debitamente conto.

(¹) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).

(²) GU n. L 186 del 21. 7. 1994, pag. 11.

(³) GU n. L 298 del 19. 11. 1994, pag. 31.

C. Prodotto in esame, prodotto simile e industria comunitaria

- (4) Dato che non sono state presentate nuove argomentazioni relative al prodotto in esame, al prodotto simile e all'industria comunitaria, sono confermate le risultanze esposte nei punti 9-12 del regolamento provvisorio.

D. Dumping

1. Valore normale

- (5) Poiché la Repubblica popolare cinese non è un paese ad economia di mercato, la Commissione, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) del regolamento (CEE) n. 2423/88, qui di seguito denominato « regolamento di base », ha calcolato il valore normale in base ai prezzi applicati sul mercato interno da due produttori di aldeide furanica operanti in paese ad economia di mercato, nel caso in esame l'Argentina.
- (6) Un importatore ha sostenuto che l'Argentina non era un paese analogo adatto, in quanto il volume della produzione nazionale di aldeide furanica era insignificante rispetto alla produzione mondiale stimata e alla produzione cinese.

Nell'applicare l'articolo 2, paragrafo 5, lettera a) del regolamento di base e in particolare nel valutare la rappresentatività delle vendite in base alle quali è determinato il valore normale, è prassi della Commissione confrontare il volume delle esportazioni nella Comunità dal paese soggetto all'inchiesta e il volume delle vendite su cui si basa il valore normale. Con l'applicazione di questo criterio è stato accertato che le vendite sul mercato interno dell'Argentina erano superiori al 10 % delle esportazioni dalla Cina nella Comunità e che quindi potevano essere considerate sufficientemente rappresentative. Il rapporto tra la produzione del paese analogo e la produzione mondiale oppure la produzione del paese soggetto all'inchiesta non è pertinente per la scelta di tale paese.

- (7) Lo stesso importatore ha sostenuto che i costi di produzione dell'aldeide furanica in Argentina sono superiori a quelli di altri paesi. A sostegno di questa affermazione è stato addotto il fatto che l'aldeide furanica argentina poteva essere esportata unicamente negli altri paesi sudamericani, che, pur proteggendo i loro mercati con dazi elevati, accordano un trattamento preferenziale ai paesi membri dell'ALADI (Associazione latino-americana di integrazione). È stato accertato che questa affermazione